

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 781-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, RUFFINO,
D'AMELIO, COVIELLO, ZECCHINO, SALERNO, AZZARÀ, COVELLO,
PINTO, PERUGINI, ANGELONI, CORTESE, MANZINI, MURMURA,
DI LEMBO e ZANGARI**
(V. Stampato n. 781)

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)
del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 1988
(V. Stampato Camera n. 3253)*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della
Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 marzo 1989*

—————
Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie
—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile.

2. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: «e dell'articolo 128» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è soppresso.

4. Resta ferma la validità degli atti compiuti in tutti i gradi della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.